



Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE

N. G08799 del 28/06/2019

Proposta n. 11393 del 28/06/2019

Oggetto:

Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E -ter della L. n. 55/2019 per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016.


COMUNE DI CASTEL S. ANGELO

Provincia di Rieti

CRON. 2P3
PUBBLICATO DAL 1.7.2019
AL 3.8.2019 PER GIORNI 30
CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE

IL MESSO

L'ADDIZIONE ALLA PUBBLICAZIONE



OGGETTO: Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E –ter della L. n. 55/2019 per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO

PREMESSO CHE l'art.1 art.23 comma 1 Lettera E –ter della L. 55/2019 ha sostituito il 2 ° periodo del comma 11 dell'art.48 del D.L.n.189/2016 e s.m.i. prevedendo che” *I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **15 ottobre 2019**, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il **15 ottobre 2019**; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.”;*

RILEVATO CHE conseguentemente, per quanto premesso, è necessario far slittare la data di scadenza di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017 da assolvere in unica soluzione dal **3 GIUGNO 2019 al 15 OTTOBRE 2019**;

VALUTATO CHE con la modifica introdotta con l'art. 1 comma 23 lettera E –ter della l.n.55/2019, si evince inequivocabilmente che il termine ultimo di pagamento della quinta e ultima rata di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017, coincide con la data del termine di pagamento delle tasse automobilistiche 2016 e 2017 in unica soluzione, sia congruo e opportuno, anche in armonia con quanto previsto con l'art.3 comma 2 della L.n.212/2000 “Statuto del Contribuente “rimodulare le date dei termini di scadenza delle rate di pagamento delle tasse automobilistiche di cui i periodi 2016 e 2017 ove il contribuente a partire dal **15 Ottobre 2019** voglia aderire;

CONSIDERATO CHE l'art.6 comma 8 della L.n.473/1994 prevede che” *Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi..., regionali ... il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;*

STABILISCE la rimodulazione delle date delle scadenze di pagamento della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E –ter della L.n. 55/2019, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con le seguenti modalità alternative:

1) Pagamento **dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **15/10 /2019**, come segue:

- i. **Anno tributario 2016:** pagamento entro il **15/10 /2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
 - ii. **Anno tributario 2017:** pagamento entro il **15/10 /2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
- 2) **Anno tributario 2016 e 2017: Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 OTTOBRE 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
- La seconda rata, entro il **15 Novembre 2019**;
 - La terza rata, entro il **16 Dicembre 2019**;
 - La quarta rata, entro il **15 Gennaio 2020** ;
 - La quinta rata entro il **17 Febbraio 2020**;

Dal **18 Febbraio 2020**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 17 Febbraio 2020 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/10/2019**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **17/02/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **18/02/2020**

l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATI rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

IN FORZA la DGR.n.273 del 5 Giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 Maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

- A seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E -ter della L.n. 55/2019, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016, avviene come segue:

1. Pagamento **dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **15/10/2019** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), come di seguito riportato:
 - i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **15/10/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare;
 - ii. **Anno tributario 2017**: pagamento entro il **15/10/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare.
2. **Anno tributario 2016 e 2017**: **Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 Ottobre 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.n.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il **15 Novembre 2019** ;
 - La terza rata, entro il **16 Dicembre 2019**;
 - La quarta rata, entro il **15 Gennaio 2020**;
 - La quinta rata entro il **17 Febbraio 2020**

Dal **18 Febbraio 2020**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del **17 Febbraio 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/10/2019**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **17/02/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **17/02/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini

ALLEGATO A

ISTRUZIONI OPERATIVE PER:

- A. IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO DEGLI ANNI TRIBUTARI 2016 E 2017 IN **MODALITA' RATEALE**, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.
- B. PAGAMENTO IN **UN'UNICA SOLUZIONE** DEL BOLLO AUTO ANNI TRIBUTARI 2016 E 2017 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Contribuenti per i quali la legge prevede le modalità di pagamento di cui ai punti A E B.

I contribuenti ammessi dalla legge a poter usufruire del pagamento rateale del bollo auto delle annualità 2016 e 2017 nelle zone terremotate, sono i seguenti:

- **soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui **Allegato 1** [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] e **Allegato 2** [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (nel comune di Rieti, l'agevolazione in parola si applica *limitatamente* ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti)] ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.
- A. PAGAMENTO RATEALE BOLLO AUTO DEGLI ANNI TRIBUTARI 2016 E 2017 IN **MODALITA' RATEALE**, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

I pagamenti rateali sono riservati solo ai contribuenti sopra indicati e possono essere eseguiti solo presso gli Uffici postali dei comuni di cui all'Allegato 1 e 2 sopra individuati. Per i comuni riportati nella tabella che segue, i pagamenti rateali possono essere eseguiti presso i seguenti Uffici postali:

COMUNE	INDIRIZZO UFFICIO POSTALE
L'Aquila (<i>per i soggetti sopra indicati che sono alloggiati presso l'Aquila</i>)	Via della Crocetta snc
San Benedetto del Tronto (<i>per i soggetti sopra indicati che sono alloggiati presso S. Benedetto Del Tronto</i>)	Via Mario Curzi 26

Di seguito, si riportano le modalità per il corretto assolvimento del pagamento della tassa automobilistica delle annualità tributarie 2016 e 2017 in modalità rateale, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:

- a) per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il **15/10/2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:
- La seconda rata, entro il **15 Novembre 2019**;
 - La terza rata, entro il **16 Dicembre 2019**;
 - La quarta rata, entro **15 Gennaio 2020**;
 - La quinta rata entro il **17 Febbraio 2020**.
- b. i pagamenti rateali possono essere eseguiti **esclusivamente** con i bollettini di c/c postale n. **1041505643**, disponibili presso gli Uffici postali sopra indicati (*nel caso che gli Uffici postali non*

disponessero momentaneamente dei bollettini predisposti allo scopo, è possibile utilizzare un bollettino bianco dove il contribuente dovrà avere cura di riportare tutte le notizie utili per consentire l'aggiornamento dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche, che ad ogni buon fine si riportano di seguito);

- c. utilizzare per ognuna delle rate da pagare, un bollettino postale per ogni targa e per ogni anno tributario *(ad esempio: per la targa XXYYYYXX, se occorre eseguire il pagamento rateale sia per l'anno tributario 2016 che per il 2017, occorre utilizzare due bollettini postali: uno per la rata riferita all'anno 2016 e un altro riferito alla rata del 2017. Analogamente, se occorre pagare le rate di due targhe diverse, occorrerà utilizzare un bollettino per ogni targa e per ogni anno tributario, evitando di sommare gli importi ed eseguire un pagamento cumulativo che non consente la corretta attribuzione nell'archivio del regionale delle tasse automobilistiche dei pagamenti delle targhe interessate);*
- d. compilare il bollettino in tutte le sue parti. A questo riguardo, al fine di eseguire un corretto pagamento e consentire un conseguente corretto aggiornamento dell'archivio tributario, è necessario che siano riportate nel corpo del bollettino le informazioni richieste come segue:
 - Importo da pagare in cifre e in lettere;
 - La targa del veicolo interessato;
 - L'anno tributario per il quale si procede al pagamento (2016 o 2017);
 - Il numero della rata per il quale si esegue il pagamento (01, 02, ecc.);
 - Il nominativo del titolare del veicolo (soggetto passivo del tributo) per il quale si esegue il pagamento;
 - La categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio);
 - La data di scadenza del pagamento del periodo tributario a cui esso si riferisce *[ad esempio: se si esegue il pagamento rateale dell'anno tributario 2016, il cui bollo auto aveva validità fino al 31 agosto del 2016 e la cui scadenza di pagamento per il suo rinnovo era il 30 settembre 2016, occorre indicare il mese e l'anno di validità del bollo auto per il quale si esegue il pagamento (in questo caso la scadenza del pagamento del bollo auto che si sta eseguendo è agosto 2017), inserendo nell'apposito spazio del bollettino, come mese di scadenza 08 e come anno 2017];*
 - I mesi di validità del bollo auto per il quale si esegue il pagamento *(per il caso di cui al punto precedente, inserire negli appositi quadratini dedicati del bollettino il numero 12, che corrisponde al numero dei mesi di validità del pagamento che si sta eseguendo e, cioè, da settembre 2016 ad agosto 2017).*

B. PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE DEL BOLLO AUTO ANNI TRIBUTARI 2016 - 2017 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Dato che con Determinazione n. G05096 del 16/04/2018, pubblicata sul BURL n. 31 del 17/04/2018, e con Determinazione n. G02025 del 25/02/2019 pubblicata sul BURL n.17 del 26/02/2019 sono già stati stabiliti i termini perentori: a) del **31 maggio 2018** per il pagamento della tassa automobilistica relativa **all'anno tributario 2016**; b) del **3 giugno 2019** per il pagamento della tassa automobilistica relativa **all'anno tributario 2017**; conseguentemente, non è più possibile pagare il bollo auto per queste 2 annualità presso gli intermediari alla riscossione per l'inibizione degli archivi; il pagamento in un'unica soluzione del

bollo auto relativo all'annualità **2016 e 2017**, potrà essere eseguito solo mediante bollettino postale N. **1041505643**, e potrà essere effettuato entro il **15/10/2019**. Per il corretto assolvimento del tributo, i 2 bollettini dovranno essere compilati con le modalità sopra indicate, avendo cura di indicare come rata per il quale si esegue il pagamento il numero **01**.

Per conoscere l'importo della tassa automobilistica 2016 e 2017 da pagare in maniera rateale o l'importo del bollo auto 2016 e 2017 da pagare in un'unica soluzione tramite bollettino postale e ricevere informazioni ed assistenza in merito, i contribuenti interessati (**soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**) dei comuni di cui all'Allegato 1 e 2 di cui sopra, potranno rivolgersi al C.A.T.A. (Centro Assistenza Tasse Automobilistiche di ACI), i cui recapiti sono:

- **Tel. 06 88840290** - dal lunedì al venerdì, tranne i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
- **Fax 06 88840291** (sempre attivo)

I costi della chiamata dipendono dalla tariffazione dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente.

- **Indirizzo e-mail infobollo@lazio.aci.it**

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini